

**CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE E TRASPORTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA SULLA RETE DI DISTRIBUZIONE di V-RETI Spa
IN BASSA TENSIONE**

Art 1. Ambito di applicazione

Il presente documento regola le Condizioni Generali per il Servizio di Trasporto dell'energia elettrica (in breve CGS) sulle reti di distribuzione gestite da V-RETI Spa con tensione inferiore o uguale ad 1 kV. Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, che faccia riferimento a disposizioni emanate dall'Autorità, è automaticamente aggiornata o integrata con le disposizioni inderogabili stabilite dall'Autorità stessa.

V-RETI Spa potrà modificare, dandone previamente adeguata pubblicità, le presenti condizioni di connessione per ottemperare a norme imperative o a disposizioni delle competenti autorità, ovvero per adeguarle al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati.

Art 2. Definizioni

- **V-RETI Spa:** è la persona giuridica che gestisce la rete elettrica di distribuzione in virtù di concessione di cui ai decreti del Ministero delle Attività Produttive, chiamata anche Gestore di Rete;
- **Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas** (di seguito Autorità o AEEG): è l'autorità istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481;
- **Bassa tensione** (di seguito BT): è una tensione nominale tra le fasi inferiore o uguale ad 1 kV;
- **Cliente finale** (o **Cliente**): è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di trasporto e che immette e/o preleva energia elettrica dalla rete di distribuzione di Megareti S.p.A.;
- **Cliente del servizio di Trasporto:** è il Cliente o il suo Mandatario che sottoscrive con V-RETI Spa un contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, contratto funzionale alla fornitura di energia elettrica ad un Cliente finale che preleva l'energia elettrica dalla rete di distribuzione di V-RETI Spa
Connessione: è il collegamento di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete elettrica di distribuzione di V-RETI Spa e che consente l'immissione o il prelievo di energia elettrica dalla rete di Gestore di Rete;
- **Fattore di potenza:** è un parametro funzione del rapporto tra l'energia reattiva e l'energia attiva immesse o

prelevate in un punto di consegna;

- **Impianti del Cliente Finale:** sono tutti gli impianti, gli apparecchi e le opere accessorie a partire dal Punto di consegna;
- **Misura dell'energia elettrica:** è l'attività finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica in un punto di immissione o di prelievo, individuato dal punto di consegna;
- **Punto di consegna:** è il punto di confine tra la rete di V-RETI Spa Reti Elettriche e l'impianto del Cliente, dove avviene la separazione di proprietà tra rete di V-RETI Spa e l'impianto del Cliente. Normalmente è individuato dall'uscita dei gruppi di misura;
- **Regole Tecniche per la Connessione:** sono le regole tecniche adottate da V-RETI Spa per la gestione delle connessioni alle reti di distribuzione BT degli impianti di produzione e disponibili sul sito internet di V-RETI Spa;
- **Rete di distribuzione:** è la rete di V-RETI Spa con obbligo di connessione V-RETI Spa di terzi individuata dai decreti del Ministero delle Attività Produttive.

Art. 3. Condizioni del servizio

Il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione viene attivato e fornito ove sussistano e permangano per la durata del contratto le seguenti condizioni:

- a) gli impianti del Cliente, nel punto di consegna, soddisfano le regole tecniche stabilite dalla normativa vigente e, in assenza di queste, le regole tecniche di connessione per impianti di produzione, fissate da V-RETI Spa;
- b) Cliente ed V-RETI Spa per quanto di pertinenza, hanno ottenuto e mantengono in corso di validità le autorizzazioni, i permessi e i diritti di servizi necessari per la connessione; l'impianto per la connessione, se di proprietà del Gestore di Rete, potrà da questa essere utilizzato anche per fornire altri Clienti senza che ciò comporti diritti, rimborsi o altre somme in genere per il Cliente o il proprietario del fondo o dell'immobile;
- c) Qualora necessario alla realizzazione della connessione ed in base ad accordi specifici, il Cliente dovrà porre a disposizione di V-RETI Spa un locale, con diretto accesso dalla proprietà pubblica ed idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie alla realizzazione di una cabina che potrà essere utilizzata per servire anche altri Clienti. Per l'utilizzo di

tale locale V-RETI Spa verserà al proprietario dello stesso un compenso che sarà determinato tenendo conto del valore di mercato dell'immobile e del titolo giuridico in base al quale verrà concessa al Gestore di Rete la disponibilità del locale.

Art. 4. Richiesta o modifica della Connessione

Per ottenere una nuova connessione, la variazione di una connessione esistente, ovvero la modifica delle condizioni di consegna dell'energia, in particolare per ciò che attiene al fabbisogno massimo di potenza, nonché, in generale, ogni prestazione anche accessoria che implichi lavori, interventi o modifiche sugli impianti di distribuzione o nelle caratteristiche tecniche del servizio o della connessione, il Cliente deve richiedere specifico preventivo presso gli uffici di V-RETI Spa o attraverso il servizio telefonico o internet attivato dalla stessa, fornendo all'atto della richiesta le proprie generalità e gli eventuali necessari titoli di legittimazione. Ove la richiesta non sia stata sottoscritta o non sia stata contestualmente presentata la prescritta documentazione, il Cliente dovrà provvedervi, quale condizione per l'attivazione degli interventi.

Gli interventi richiesti sono comunque subordinati al pagamento anticipato delle somme stabilite nel preventivo nel quale saranno indicati i tempi di esecuzione dei lavori e di attivazione del servizio, in conformità alla normativa applicabile.

Art 5. Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio.

V-RETI Spa non assume responsabilità alcuna per danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nel servizio di connessione alla rete dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché interventi quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto su rete di distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile, salvo per cause imputabili alla stessa.

V-RETI Spa non risponde inoltre dei danni causati dall'energia transiente a valle del punto di consegna, salvo che per cause certamente imputabili ad V-RETI Spa stessa. In nessuno di tali casi potranno essere ottenuti abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto stabilito dalla legge e dalla normativa specifica vigente per il settore della distribuzione di energia elettrica.

Art 6. Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli impianti.

V-RETI Spa può modificare, preavvertendo il Cliente anche tramite avviso-stampa o altra adeguata forma di pubblicità, le caratteristiche del servizio ovvero i propri impianti, per adeguarli alle norme o al progresso tecnologico, alla

luce delle più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche o a standard internazionalmente accettati.

Il Cliente che, in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente, dovrà provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi sarà avvertito, di regola, almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia transitante, ovvero sessanta giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti di V-RETI Spa.

Restano a carico del Cliente le eventuali spese per l'adeguamento dei propri impianti.

Il Cliente non può utilizzare i propri impianti interni per distribuire energia elettrica a terzi e la deve utilizzare entro i limiti previsti dalle presenti Condizioni e dagli specifici accordi eventualmente stipulati con V-RETI Spa.

Nel caso in cui l'immissione ecceda la potenza concordata, fermo restando quanto sopra, verrà comunicata l'eventuale modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza al nuovo fabbisogno ed eventualmente il corrispettivo per la modifica della connessione, tenendo in ogni caso conto della potenzialità e della capacità degli impianti di V-RETI Spa.

Art. 8. Impianti di V-RETI Spa

V-RETI Spa provvede alla realizzazione degli impianti necessari per la connessione, inclusa l'installazione dei gruppi di misura, quando di competenza e/o incaricata dal produttore, nel luogo più idoneo stabilito da V-RETI Spa ed eventuali altre apparecchiature fino al punto di connessione, rimanendone proprietaria e può disporre in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modifica.

Il Cliente è responsabile dei danni e dei guasti agli impianti di V-RETI Spa situati nei luoghi di sua pertinenza solo per cause a lui imputabili. Il Cliente, in ogni caso, dovrà tempestivamente informare il Gestore di Rete dell'accaduto. Megareti S.p.A. ha il diritto di accedere liberamente e in condizioni di sicurezza ai propri impianti e pertanto il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili gli impianti del Gestore di Rete che si trovino nei luoghi di sua pertinenza, assumendosi le relative operazioni di manutenzione delle opere che consentono l'accesso. Il Cliente può richiedere l'effettuazione di verifiche sugli impianti di V-RETI Spa.

Sono a carico del Cliente:

- le spese per le verifiche ai gruppi di misura richieste dal Cliente stesso se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti;
- le spese relative ad interventi per guasti o malfunzionamenti non riconducibili ad impianti di V-RETI Spa;
- le spese di sopralluogo per lo spostamento di impianti richiesto dal Cliente e le spese per l'esecuzione degli eventuali lavori;
- le spese amministrative relative a specifiche richieste del Cliente.

E' vietato al Cliente manomettere, spostare o modificare gli impianti di V-RETI Spa.

Art. 9. Impianti del Cliente

Gli impianti del Cliente hanno inizio dal punto di consegna.

Gli impianti del Cliente devono essere costruiti, installati e costantemente mantenuti a regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e normative nonché, eventualmente, alle Regole Tecniche emanate da V-RETI Spa.

Prima dell'attivazione della Connessione, il Cliente deve consegnare ad V-RETI Spa copia della dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata da soggetto abilitato ai sensi del DM 37 del 22 gennaio 2008. L'attivazione della connessione è subordinata alla verifica delle suindicate condizioni da parte di V-RETI Spa.

Gli impianti del Cliente non devono provocare anomalie all'esercizio delle reti di V-RETI Spa. e, salvo diversa pattuizione, non dovrà essere erogata potenza reattiva verso la rete di distribuzione. Per le forniture trifasi il Cliente deve realizzare ed esercire gli impianti in modo da mantenere equilibrati sulle fasi le produzioni di potenza attiva e reattiva.

V-RETI Spa può in ogni tempo richiedere al Cliente di effettuare, ed effettuare direttamente in caso di pericolo, verifiche sulla condizione degli impianti interni e, in caso di rilevate irregolarità, prescrivere i necessari adeguamenti che dovranno essere eseguiti dal Cliente entro ragionevoli termini di tempo. In mancanza di tale accordo con il Cliente, V-RETI Spa si riserva comunque la facoltà di interrompere le connessioni che dovessero risultare fonte di anomalie, disservizi e/o pericolo per il Cliente o per terzi, in considerazione degli obblighi di servizio pubblico ai quali è sottoposta, fino a che il Cliente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

In ogni caso, il Gestore di Rete si riserva la facoltà di sigillare tratti di impianto del Cliente al fine di garantirsi da possibili anomalie, senza peraltro assumere obblighi di manutenzione e custodia.

V-RETI Spa. si riserva altresì di esigere i corrispettivi previsti dalla normativa vigente in merito alle caratteristiche degli impianti del Cliente.

Il Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e del rispetto delle norme vigenti.

Art. 10. Durata e cessazione del servizio

La durata del servizio di connessione e di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione viene stabilita in anni uno, salvo diverso specifico accordo con il Cliente o con il suo Mandatario.

Ai fini della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data in cui la connessione viene attivata.

Il servizio, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle due parti. In caso di disdetta, V-RETI Spa provvederà ai necessari interventi nei tempi e nei modi previsti dall'AEEG,

purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause non imputabili ad V-RETI Spa inclusa l'impossibilità di accedere agli impianti.

Art. 11. Servizio di misura

Per ciò che concerne i punti di prelievo, il responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori, della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica è il Gestore di Rete.

Per ciò che concerne i punti di immissione, il responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è il titolare dell'impianto di produzione, il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica è il Gestore della Rete cui è sotteso il Cliente. Il Produttore può delegare il Gestore di rete all'installazione e alla manutenzione di detti misuratori.

Tali condizioni sono definite dall'AEEG e sono di conseguenza automaticamente aggiornate a successive modificazioni emanate dall'AEEG stessa.

Per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra e per i corrispettivi conseguenti si applicano le Deliberazioni dell'AEEG.

Altre regole da osservare saranno quelle previste dal Codice di Condotta Commerciale in vigore.

I gruppi di misura devono risultare installati e mantenuti in locali idonei in base alle leggi e norme vigenti e risultare liberamente accessibili in condizioni di sicurezza anche in assenza del Cliente.

Nei casi di edifici con più unità immobiliari afferenti ciascuna ad un relativo impianto di produzione, lo scambio e la misura per tutte le unità immobiliari potranno essere effettuate in apposito vano centralizzato in posizione definita in accordo con V-RETI Spa. Nei casi di proprietà recintate i punti di scambio e di misura dell'energia dovranno essere localizzati al limite della proprietà in idoneo manufatto con diretto accesso da strada aperta al pubblico.

Art. 12. Ricostruzione dei prelievi e/o delle produzioni

Qualora non si disponga dei dati di prelievo e/o di produzione, oppure qualora il gruppo di misura non misuri o evidenzi un errore che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalle norme vigenti, si procederà alla ricostruzione dei prelievi e/o delle produzioni e all'effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrittivi, per il periodo compreso tra il momento in cui si ha evidenza della anomalia ed il momento in cui si provvede alla eliminazione della stessa.

Se il momento di evidenza dell'anomalia non è determinabile con certezza, la ricostruzione dei prelievi e/o delle produzioni sarà effettuata per un periodo non superiore a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e l'eliminazione dell'anomalia.

I prelievi e/o le produzioni verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato da V-RETI Spa in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo (contatore campione).

Qualora l'anomalia non consenta di rilevare l'entità dell'errore, la ricostruzione prenderà come riferimento i consumi/produzioni del Cliente/Produttore riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti l'anomalia. In tal caso, il Cliente/Produttore o il suo Mandatario potrà comunque produrre elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievi e/o produzioni, rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi e/o delle produzioni è possibile presentare osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione effettuata.

Art. 13. Sospensione e risoluzione

Il servizio di connessione e trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione potrà essere sospeso, oltre ai casi già previsti dalle presenti condizioni, anche:

- a) senza preavviso, in caso di pericolo;
- b) previa diffida, con preavviso della sospensione, nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi per i prelievi, per un importo superiore alle garanzie finanziarie prestate;
- c) anche senza preavviso, in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme alle presenti Condizioni ed agli specifici accordi;
- d) anche senza preavviso per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire la continuità al servizio;
- e) previa diffida, con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata, nel caso di altre violazioni.

Nei casi precedentemente descritti il servizio può essere inoltre risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del C.C., nonché ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

Art. 14. Caratteristiche del servizio.

1) Tensione e Frequenza

- ⚡ la tensione monofase è pari a 230 Volt e quella trifase è pari a 400 Volt;
- ⚡ la frequenza è pari a 50 Hz;
- ⚡ tolleranze: sulla tensione, +/- 10%; sulla frequenza, +/- 2%.

2) Fattore di potenza ed energia reattiva: il valore del fattore di

potenza istantaneo, in corrispondenza della massimo carico, non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. Per l'energia prodotta, invece, non deve superare in ogni caso il valore di 0,98.

In relazione al corretto esercizio del servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, qualora dopo il sollecito di V-RETI Spa il Cliente non provveda a rifasare il proprio carico, il Gestore di Rete ha la facoltà di limitare la corrente elettrica prelevata dal Cliente

La limitazione potrà avvenire con diverse modalità in funzione delle ore della giornata e delle giornate settimanali e sarà realizzata con un dispositivo di distacco del carico quando la corrente del carico stesso supererà i limiti imposti dal rispetto della regolarità del servizio generale. I suddetti limiti saranno comunicati per iscritto al Cliente dal Servizio Reti Elettriche di V-RETI Spa, l'eventuale intervento di distacco conseguente non comporterà nessuna responsabilità né diretta, né indiretta da parte di V-RETI Spa per le eventuali conseguenze sull'attività del Cliente.

Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o di emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva.

I prelievi di energia reattiva induttiva in eccesso ai limiti normativi sono soggetti ai corrispettivi previsti dalla normativa vigente.

- 3) **Massima potenza immessa:** il Cliente si impegna a non superare i valori di potenza immessa concordati. Qualora effettui sistematiche immissioni di potenza superiori a quanto contrattualmente stabilito, se la consistenza delle immissioni dovesse risultare tale da rendere precario l'esercizio della rete ed il servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione, V-RETI Spa segnalerà al Cliente la necessità di modifica della connessione per

adeguare alle sue aumentate esigenze;

Il Cliente dovrà presentare domanda di modifica della connessione, in caso contrario V-RETI Spa avrà la facoltà di limitare tali immissioni. Questo eventuale intervento sarà comunicato per iscritto da V-RETI Spa al Cliente e non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte del Gestore di Rete per le eventuali conseguenze sull'attività del Cliente.

- 4) **Assorbimento di potenza:** in conformità a quanto disposto dall'art. 10.11, lettera c) della Delibera AEEG Arg/elt 125/2010, il Cliente sarà tenuto a stipulare idoneo contratto di fornitura con una società di vendita per l'energia elettrica prelevata. In assenza di un contratto già siglato, all'atto della dichiarazione di completamento dell'impianto, il Gestore di Rete provvede come disposto dall'art. 10.11, lettera c) della delibera summenzionata.

Art. 15. Riservatezza

Il Cliente dichiara di essere informato di quanto previsto agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di esprimere, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, il consenso a trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessarie alla sua esecuzione.

Art. 16. Controversie e Foro competente.

In caso di controversia, il Cliente può presentare ad V-RETI Spa o al proprio fornitore di energia elettrica, motivato reclamo scritto, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti da V-RETI Spa o della procedura attivata sul sito internet.

Il reclamo può essere consegnato direttamente agli uffici di V-RETI Spa sul territorio oppure inoltrato tramite servizio postale a V-RETI Spa stessa.

La risposta al reclamo sarà data con la massima celerità e comunque entro i termini prescritti dall'AEEG.

Essa sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.

In ogni caso, il foro competente - in via esclusiva - per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione in dipendenza del servizio è quello di Vicenza.